

Sab. 11 M 7/106
Rep. 8241/06

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Sesta civile

In nome del popolo italiano [REDACTED] ha

Il Giudice democratico civile, dott. [REDACTED]

pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di primo grado, iscritta al n° 4940/01 vertente

tra:

[REDACTED] domiciliato presso quest'ultimo in [REDACTED]
(con l'avv. [REDACTED])

Attore

presso

quest'ultimo in Milano via [REDACTED]

Convenuta

Avente ad oggetto: contratto di conto corrente bancario.

CONCESSIONI DELLE PARTI COSTITUTE:

pone da fogli siglati e allegati alla presente sentenza

SVOLGIMENTO DELLA CAUSA

Il presente procedimento è stato instaurato da [REDACTED] per
l'accertamento degli addebiti effettuati sul proprio conto
corrente aperto presso la banca convenuta a causa di interessi non

comissioni non pattuite, attacchiamo sulle somme a
pattuiti, comissioni non pattuite, e previo accertamento del rapporto di dare
debito non pattuito, e previo accertamento dei tassi legali senza alcuna
avere con applicazione della stessa convenuta e quanto
capitalizzazione, per la condanna del credito.

capitalizzazioni, e risultato a proprio credito. Si costitiva, preliminarmente rilevando la
nullità per indeterminatezza della domanda contenuta in atto di
cittazione, eccependo la prescrizione per il periodo antecedente al
decennio dalla richiesta (che si identificava con la data della
notifica della citazione), e nel merito contestando ogni domanda

attrice. Dopo la effettuazione di consulenza tecnico contabile le parti preciseavano le rispettive conclusioni e la causa era riservata per memoria e decisione con concessione dei termini di legge per

DIRECTORIES

Le singole questioni possono essere esaminate
separatamente.

L'eccezione di nullità dell'atto di citazione non è fondata: la
richiesta di ricostruzione dei rapporti di dare avere tra le parti
in forza dei contratti di conto corrente, dei quali si è
contestato da subito i tassi di interesse applicati e la
condizione contrattuale in genere, non rende "assolutamente
incerto" (art.164 c.p.c.) il petitum dell'attore, mettendo in
condizione la convenuta di esplicare le proprie difese, mentre la
nullità di cui all'art. 164, comma 4, c.p.c. si produce solo quando

il "petitum" sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto, tenendo conto che "l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati"

(Cassazione civile, sez. I, 12 novembre 2003, n. 17023)

Nulla prescrizione decennale eccepita dalla Banca

pur consapevole di difformi opinioni e pronunce sul punto, il giudice sottoscritto reputa che è artificioso ricollegarsi al rapporto di conto corrente bancario come un unicum prima dell'esaurirsi del quale non possono ritenersi prescritti i diritti da esso nascenti.

In realtà ogni diritto si prescrive dopo il tempo previsto dalla legge, che inizia a decorrere da quando lo stesso può essere fatto valere, e nessun dubbio sul fatto che il cliente avrebbe potuto ripetere quanto contra legem addibbitatogli a far data dai singoli addebiti risultanti dalle annotazioni della stessa Banca, così come in qualunque momento potevano essere richiesti gli importi effettivamente a suo credito, essendo il saldo sempre ed immediatamente esigibile.

E leggendo la giurisprudenza citata dalla parte attrice detta convinzione non viene meno. È vero che la Corte di legittimità di volere valorizzare "il legame intercorrente fra pluralità di atti esecutivi in virtù dell'unicità del rapporto giuridico derivante da un contratto unitario" (Cass. 10127/05), ma nella predetta valenziazione non è escludibile il dato obiettivo della esigibilità, ed anche se la definitività delle poste si realizza

con la chiusura del conto l'estigibilità delle stesse è dalla stessa legge (art. 1852 c.c.) prevista, ed il principio di cui all'art. 2935 C.C. che individua la decorrenza del termine prescrizionale al momento della possibilità giuridica, e non di fatto, di fare valere il diritto, costituisce una applicazione pratica del principio di buona fede nel rapporto obbligatorio e di certezza dei rapporti giuridici in generale.

Sulle singole pottuzioni contrattuali

Le difese delle parte attrice non sono sul punto esattamente confindustrie.

L'unico contratto di conto corrente prodotto in atti non porta traccia di tassi di interesse concordati, di commissioni pattuite, di computi di giorni valuta, di spese tenuta conto, nulla di niente.

Non vi è nessun tipo di riferimento concreto ad un dato numerico che possa neppure avere orientato il correntista su quanto e perché pagasse, e troppo vasta e uniforme è la giurisprudenza che ha escluso la riferibilità agli usi su piazza come termine plausibile per la determinazione di costi e oneri del servizio bancario.

Non conseguono l'illegittimità dell'applicazione delle commissioni e dei tassi di interessi in misura convenzionale, quali che essi siano.

Sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi

Anche qui si deve ripetere una motivazione ai limiti del notorio,

ricordando che la suprema Corte, con le note sentenze 2374/1999, 3966/1999, 12507/1999 e, più recentemente con le decisioni 261/2001 e 13739/2003, ha affermato l' illegittimità della previsione contrattuale di applicazione trimestrale degli interessi - cd. Anatocismo bancario -, ritenuta contraria al disposto dell' art. 1283 c.c., rilevando l' insussistenza di un uso normativo al riguardo e qualificando quale mero uso negoziale detta regolamentazione del rapporto in punto interessi.

Nelle citate decisioni, alle quali ritiene il Giudicante di uniformarsi, si è in particolare affermato che non esistente nella materia esaminata - nelle relazioni tra banche e clienti - alcun uso normativo, disciplinato dagli artt. 1, 4 e 8 disposizioni preliminari al c.c., inteso quale "...ripetizione generale, uniforme, costante, frequente e pubblica di un determinato comportamento (usus) giuridicamente obbligatorio, e cioè conforme a una norma che già esiste o che si ritiene debba far parte dell' ordinamento (opinio iuris ac necessitatibus), ma piuttosto un uso negoziale, previsto dall' art. 1340 c.c., consistente nella n. semplice reiterazione di comportamenti ad opera delle parti di un rapporto contrattuale, indipendentemente non solo dall' elemento psicologico, ma anche dalla ricorrenza del requisito della generalità".

L' uso normativo è, al pari della legge, fonte di diritto oggettivo, ed integra il regolamento contrattuale nell' ambito di un concorso di fonti (art. 1374 c.c.) mentre l' uso negoziale è finalizzato a svolgere ora una funzione integrativa della volontà

con contrattuale (art. 1368 c.c.) quando la dichiarazione è ambigua o equivoca, ora una funzione integrativa allorché la dichiarazione si presenta lacunosa e incompleta.

Dunque da tali premesse che non rivestono alcun rilievo in materia le norme bancarie uniformi predisposte dall' associazione di categoria - A.B.I. - le quali devono qualificarsi come usi negoziali e non rivestono natura pattizia, assumendo rilevanza nel singolo rapporto contrattuale solo ove richiamati nell' accordo stesso, secondo la previsione di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c.

In forza dell' art. 9 delle preleggi, infatti, gli usi normativi non possono mai prevalere su norme imperative di legge, - quali il richiamato art. 1283 c.c. -, ma solo, in quanto richiamati, su norme dispositive.

Il riferimento a schemi contrattuali predisposti da associazioni di categoria - nel caso di dall' A.B.I. - configura, più propriamente, condizioni contrattuali di natura pattizia che seppure soggette a larga diffusione nel mercato sono del tutto inidonee, per quanto in precedenza rilevato, a fondare l' esistenza di un uso normativo.

Nel caso di specie non risulta, poi, che il testo contrattuale, nella clausola di previsione della trimestralizzazione degli interessi, contenga alcun richiamo alle norme bancarie uniformi predisposte dall' A.B.I..

Inoltre e per quanto rileva in questa sede il dedotto uso è stato oggetto di accertamento e pubblicazione esclusivamente in raccolte di natura veramente privata, difettando la verifica, da parte

alla commissione speciale permanente preso il ministero dell'industria, dell' esistenza di un uso normativo ai sensi del d.leg. c.p.a. 27/1/1947 n. 152, modificato con l. 13/3/1950 n. 115, precisandosi che " .. la presunzione derivante dall' inserimento delle raccolte della camera di commercio, di cui all' art. 9 disp. Prel. c.c. riguarda l' esistenza dell' uso e non anche la natura, normativa o negoziale.

Inquadrata la questione nei termini appena precisati, appare allora più aderente alla reale situazione di fatto esistente nei rapporti tra istituti di credito e clienti affermare che " .. l' inserimento di tali clausole è acconsentito da parte dei clienti non in quanto ritenute conformi a norme di diritto oggettivo o già esistenti, ma in quanto comprese nei noduli predisposti dagli istituti di credito, in conformità con le direttive delle associazioni di categoria, inauscettibili di negoziazioni individuali e la cui sottoscrizione costituisce al tempo stesso presupposto indefettibile per accedere ai servizi bancari.

Atteggiamento psicologico, questo, ben lontano da quella spontanea adesione ad un progetto giuridico in cui, sostanzialmente, consiste l' "opinio iuris seu necessitatis, se non altro per l' evidente disparità di trattamento che la clausola introduce tra interessi dovuti dalla banca e interessi dovuti dal cliente".

Tali conclusioni si appalesano conformi al quadro normativo esistente, venutosi a creare con l' introduzione della l. 154/1992 - norme in tema di trasparenza bancaria -, il cui contenuto è stato peraltro ripreso nel testo unico delle leggi in

materia bancaria e creditizia - d.leg. 385/1993 -, dell' art. 1469
c.c. - disciplina dei rapporti tra professionista e
consumatore - e delle disposizioni emanate dal C.I.C.R. e relative
ai rapporti tra istituti bancari e finanziari ed il cliente-
consumatore, disciplina tesa a consentire, da un lato la massima
esplicitazione scritta delle obbligazioni assunte dalle parti con
specifiche finalità di informazione del contraente "debole" e,
dall' altro, la formazione di una scelta libera e consapevole
degli impegni assunti dai contraenti.

In tale ambito la generica formulazione della clausola di
statocismo introduceva surrettiziamente nel regolamento
contrattuale la tutela di interessi dichiaratamente di parte con
evidente squilibrio del sinallagma negoziale, pattuita solo
formalmente approvata dal cliente (il quale corrispondendo gli
interessi a tutto pensava fuorchè ad adempiere ad un dovere morale
e sociale, tanto per confutare la tesi di irripetibilità per
asserita obbligazione naturale) e costituente una forma tacita di
remunerazione del servizio bancario.

Decisiva conferma all' assunto dianzi precisato si evince dalla
disciplina normativa ladove si afferma la legittimità della
capitalizzazione trimestrale degli interessi a favore della banca
solo a condizioni di reciprocità, e, cioè, a condizione che
analogo computo trimestrale degli interessi sia effettuato anche
per gli interessi a favore del correntista, cliente della banca.
Inoltre, la totale diversità causale e tipologica fra i due
contratti - presumibile dall' obbligo di differire nel tempo l'

esigibilità dei rispettivi crediti nel conto corrente ordinario e nella immediata disponibilità del credito del correntista verso la banca.

L'illegittimità dell'addebito di interessi capitalizzati trimestralmente non può portare ad una forzata gradazione delle conseguenze negative nei riguardi della banca, poiché individuato un astocismo vietato dalla legge non può applicarsene altro di diversa periodicità senza che le parti lo abbiano pattuito.

Certamente l'art.1284 c.c. indica il saggio degli interessi come computabile in ragione d'anno: ma non dice che questi debbano essere cumulati annualmente con il capitale.

È vero che i debiti liquidi ed esigibili di danaro producono interessi di pieno diritto (art.1282 c.c.), ma nel rapporto di conto corrente bancario il debito verso la banca se è intra-fido non è di per sé esigibile (a differenza del credito del correntista): detta mancata esigibilità è ragione anche dell'inapplicabilità dell'art.1194 che vuole che sia il credito per capitale che quello per interessi siano entrambi liquidi ed esigibili e dunque non è possibile invocare il criterio dell'imputazione dei pagamenti per sostenere che le rimesse attive del correntista abbiano estinto il debito per interessi e non ridotto quello in linea capitale.

Né consegue pertanto che le somme dovute per interessi, anche con riferimento ai giorni valuta e commissioni di massimo scoperto, devono essere scomputate.

Trasfondendo nella fattispecie concreta quanto sin qui esposto, e

presso atto che il consulente tecnico, con criteri logici e che si comprendono da parte del giudicante, ha accertato valori incontradetti dal punto di vista della quantificazione aritmetica, si rileva che per il conto corrente ~~che non ha ancora~~ possono essere oggetto della domanda restitutoria solo gli importi maturati a credito del correntista successivamente al decennio anteriore alla domanda giudiziale, che abbraccia con l'interruzione delle prescrizioni.

per il tasso applicato, in assenza di qualunque partizione scritta, preso atto che il tasso creditore non risulta contestato, e considerando come dovuto il tasso debitore pari agli interessi legali fino a ~~il~~ data di entrata in vigore della legge 164/92, e successivamente a tale data il tasso Bot massimo ex art.117 T.U.B., consegue un saldo a credito del correntista di euro 3.980,98 cui va detratto quanto maturato antecedentemente al decennio per l'interessenzia, e attualmente accedita, prescrizione.

La scelta del tasso per massimo quale tasso di riferimento per gli interessi a debito è obbligata su base alle testualità del disposto legislativo (art. 117 T.U.B.) che prevede il tasso massimo rispettivamente per le operazioni attive o passive, che altro non possono essere se non quelle contrante da tutt'altre si pone il legittatore.

In altri termini se alla "nullità della clausola, contenuta in un contratto di canto corrente, con la quale si rinvia per la determinazione degli interessi dovuti dal cliente all'associato

unamente praticate sulla piazza, consegue l'applicazione del caso nominale dei buoni ordinari del tesoro emessi nei dodici preceudenti la chiusura di ogni singolo trimestre nel quale sono state poste in essere operazioni da cui scaturiscono voci operazioni a debito del cliente", è evidente come tale tasso per le debitorie a carico del cliente", è evidente come tale tasso per le operazioni a debito del cliente se fosse il minimo avrebbe non solo consentito un guadagno per la banca, come anche il interessere di tutti (prezzo in sostanza operativo in perdita) e l'investitore ha voluto che sia rispettato al tasso applicati ai patiti, ma si risolverebbe in una vantaggiose del suo conto corrente - account, nessun problema borghe in ordine alla legge 154/92 essendo ad essa successivo, risulta un credito a carico del correntista pari a euro 18.672,56.

Già interessa domanda di momento della domanda al saldo non ravvisandosi né essendo stata dimostrata alcuna malfede dalla banca nella percezione delle ragioni accese.

Il regolone della prevalente sociobanca di parte convenuta le spese del giudizio fanno alla stessa carico e sono liquidate in euro

accettate le esatte e sufficiente contabili nei rapporti di dare P.Q.M.

TRIBUNALE DI MILANO

PROVIO DI PRECISAZIONE DELL'ELENCO CONCLUSORI PER L'ATTORE

Nella causa

[REDAZIONE - Giudizio - Accertamenti]

presso la

[REDAZIONE - Accertamento]

- Attore -

Nei confronti di

[REDAZIONE - Accertamento]

- Convenuta -

CONCLUSIONI

IN MERTO IN VIA PRINCIPALE:

Accertati le esatte risalenze contabili dei rapporti di conto, constante intrattenuo dall'attore con il [REDAZIONE] per i motivi indicati in narrativa, e per l'effetto dichiararsi per ogni rapporto la somme risultanti a credito dell'attore in quanto illegittimamente corrisposte in eccedenza a quanto legalmente dovuto, condannando la Banca alla restituzione delle stesse, oltre gli interessi di basso legale della percezione al saldo effettivo;

IN OGNI CASO:

- Condannarsi anche ex art. 2033 c.c. o ex art. 2041 c.c. il [REDAZIONE] a versare la somma accertata quali controposte in eccedenza al doveroso, oltre gli interessi di basso legale della percezione al saldo effettivo.

Con vittoria di spese, diritti ed oneri di causa.

IN VISTÀ TUTTOGLI:

Come da memoriale instruttoria attesta data 15 ottobre 2002.

ISTANZA DI MESSA

nella causa [REDACTED] promossa da

[REDACTED] con l'avv. [REDACTED] attore

* * *

con l'avv. [REDACTED] come convenuto

RAZIONE DI AZIONE

* * *

I) Preliminari:

Dichiarare la nullità dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, ai sensi dell'art. 164, quarto comma, c.p.c. —
XXXIV articolo.

Riportare le domande tutte proposte dall'attore [REDACTED] nel presente giudizio per interventu pressione e comunque per infondatezza nel merito

[REDACTED] in ogni caso;

Con il favore delle spese diritti ed oneri di causa.

ti relativamente ai conti correnti _____
a titolo di _____ a restituire a
Importo di euro 3.980,98 detratto quanto maturato
al 23/1/1991, e l'ulteriore importo di euro
agli interessi legali sul dovuto dalla domanda al

euro 3.000 per onorari, euro 1585 per diritti,
le altre rimborsate spese generali 12.58, Iva e
ge, e oltre alle spese della consulenza tecnica
a carico di parte convessa per la prevalente

Il GIUDICE

ott. Sebastiano Puliga

